

I

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI; decreto 29 ottobre 1990; Pres. ESPOSITO, Rel. D'ALESSANDRO; ric. Soc. coop. Il Segno.

Società — Cooperativa — Atto costitutivo — Spese di costituzione — Capitale inferiore alle spese indicate — Omologazione — Diniego (Cod. civ., art. 2426, 2427).

Non è omologabile la società cooperativa nel cui atto costitutivo vengono indicate spese di costituzione il cui ammontare assorbe interamente il capitale sociale. (1)

II

TRIBUNALE DI NAPOLI; decreto 15 marzo 1990; Pres. FUSCO, Rel. LIPANI; ric. Soc. coop. Il Segno.

Società — Cooperativa — Atto costitutivo — Spese di costituzione — Capitale inferiore alle spese indicate — Omologazione — Diniego (Cod. civ., art. 2518, 2539).

L'istanza di omologazione di società cooperativa, nel cui atto costitutivo vengono indicate spese di costituzione eccedenti l'ammontare del capitale sociale, va rigettata, non potendo detta società sorgere priva di capitale, come accade appunto quando quello apportato dai soci non sia nemmeno sufficiente a sostenere le spese di costituzione. (2)

(1-2) Spese di costituzione della società cooperativa e giudizio di omologazione.

1. - L'indicazione dell'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società, è stata introdotta tra gli elementi che devono essere riportati nell'atto costitutivo delle società di capitali e delle cooperative dagli art. 1, 26 e 29 d.p.r. 10

I

Letto il reclamo proposto avverso il decreto, in data 13 marzo 1990, del Tribunale di Napoli di rigetto della richiesta di omologazione dell'atto costitutivo della società cooperativa a responsabilità limitata Il Segno cooperativa di produzione e lavoro s.r.l.; visto il parere del p.m. contrario all'accoglimento dell'impugnazione proposta; considerato che la ragione ostativa alla chiesta omologazione, individuata dal tribunale nell'essere la società rimasta sfornita di capitale (interamente assorbito dalle spese di costituzione), merita di essere condivisa, sol che si tenga presente che la perdita del capitale sociale comporta lo scioglimento dell'ente; ritenuto che, in contrario, non vale richia-

febbraio 1986 n. 30, con il quale è stata data attuazione in Italia alla seconda direttiva Cee in materia societaria (1).

La ratio della suddetta disposizione, che ha integrato la normativa dettata dagli art. 2328, 2475 e 2518 c.c., va individuata nell'esigenza di portare a conoscenza dei terzi (e degli stessi soci rimasti estranei al procedimento conclusosi con la nascita dell'ente societario) l'iniziale effettiva consistenza del capitale sociale, che potrebbe essere assorbito, in tutto o in parte cospicua, dalle spese di costituzione (onorari notari, pagamento di tasse, spese di iscrizione, consulenze, ecc.) (2).

Per alcuni autori però l'indicazione delle spese ha la più limitata funzione di consentire la loro futura imputazione a carico della costituenda società ai sensi dell'art. 2331 c.c., mirando così a regolare i rapporti tra soci e società e non invece a garantire gli interessi e l'informazione dei terzi (3).

Sulla portata da assegnare alla disposizione in esame sembra delinearsi una disparità di opinioni nei primi interventi giurisprudenziali.

La Corte d'appello di Bari, chiamata a pronunciarsi sulla validità dell'atto costitutivo di una società cooperativa in cui le spese di costituzione superavano l'entità del capitale, ha ritenuto l'atto costitutivo omologabile in quanto pienamente conforme alle norme imperative di legge (art. 2330 c.c., richiamato dall'art. 2516). La corte, nel pervenire a tale conclusione, si è basata essenzialmente su un duplice ordine di considerazioni: a) il controllo sulla congruità del capitale in relazione all'oggetto sociale al fine della sua realizzazione configura un controllo di merito non consentito al tribunale, chiamato soltanto ad esercitare un esame di legalità; b) le società cooperative non operano con i fondi propri imputati a capitale sociale bensì «ricorrendo al credito esterno, per lo più agevolato, ovvero interno con i soci» sicché «l'esiguità del capitale sociale conferito non ha rilevanza per l'operare dell'impresa cooperativa, e quindi non costituisce un vizio originario d'impossibilità di funzionamento rilevabile attraverso un controllo di c.d. legalità sostanziale» (4).

Nell'economia di una siffatta decisione la determinazione delle spese di costituzione assume un significato riduttivo, risultando necessario all'omologabilità dell'atto costitutivo della società soltanto la semplice indicazione delle suddette spese e non assumendo invece alcun rilievo la circostanza che attraverso tali esborsi si annulli il capitale o si venga ad incidere in maniera rilevante sull'ammontare dello stesso.

Un secondo indirizzo giurisprudenziale, nel quale si inserisce il decreto citato in nota, è invece pervenuto ad opposte conclusioni. Si è così osservato che l'indicazione delle spese di costituzione ha lo scopo di far conoscere ai terzi l'iniziale consistenza del capitale sociale e, in considerazione di detta ratio, si è poi precisato che il controllo giudiziario non può esaurirsi nella sola verifica dell'indicazione predetta «ma

mare la ripartibilità delle spese di impianto in più esercizi (art. 2426 c.c.), perché la stessa è condizionata al consenso degli organi societari e presuppone l'esistenza di un valido ente societario; rilevato che le spese di costituzione non possono assurgere parte attiva, proprio in base alle norme di cui agli art. 2426 e 2427 c.c., che regolano l'imputabilità delle spese di impianto e consentono l'iscrizione nell'attivo solo per le spese che trovino una contropartita in tal senso; ritenuto che è appunto l'inesistenza di un capitale residuo anche minimo rispetto alle spese di costituzione ad impedire la chiesta omologazione, perché, diversamente, nella società senza minimo di capitale non sarebbe consentito indagare sulla capacità di garanzia per i terzi del capitale residuo, quale che ne sia l'importo, mentre per le società

deve spingersi fino a stabilire se il capitale iniziale sia stato interamente impiegato per sostenere le spese predette» (5). Si è poi aggiunto, sempre in tema di costituzione di cooperativa, che la mancanza di un capitale, sia pure minimo, se assorbito completamente dalle spese di costituzione osta alla iscrizione della società nel registro, comportando l'inesistenza di una delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione della società (art. 2330, 3° comma, c.c., richiamato per le cooperative dall'art. 2519, 1° comma, c.c. (6).

2. - In dottrina si riscontra egualmente una difformità di indirizzi.

Un primo orientamento ha precisato che nell'effettuare la comparazione tra l'importo delle spese di costituzione e l'importo indicato come capitale sociale, il tribunale non effettua un controllo di merito ma si limita a verificare le condizioni poste dalla legge per l'omologazione dell'atto costitutivo. Ed infatti se i due importi si equivalgono o il primo supera il secondo ne deriva un giudizio negativo sull'esistenza del capitale e quindi sulla validità dell'atto costitutivo. Se invece le spese di costituzione assorbono solo una parte del capitale bisogna distinguere a seconda che il residuo corrisponda o meno alla misura minima del capitale fissata per legge, dovendosi nel primo caso ritenere valido l'atto costitutivo e nel secondo pervenire invece ad opposte conclusioni (7).

In relazione alle società cooperative lo stesso orientamento ha puntualizzato che se è vero che dette società hanno un capitale variabile (la legge per tali società non prescrive un capitale minimo ed ogni variazione rispetto al capitale iniziale non configura una modifica dell'atto costitutivo) è altrettanto vero però che anche esse hanno bisogno, in quanto imprese economiche, di un capitale iniziale per il conseguimento dei fini che si sono proposti. Corollario di siffatti principi è, pertanto, la non omologabilità dell'atto costitutivo nel quale sono riportate spese di costituzione che assorbono, sino ad eliminarlo, il capitale sociale (8).

Una siffatta opinione, che porta alle sue logiche conseguenze la tesi che individua la ragione ispiratrice della disposizione in esame nel garantire ai terzi l'esatta conoscenza dell'ammontare del capitale sociale, è stata però di recente oggetto di attenzione critica.

A tale riguardo si è osservato che il capitale sociale non può essere visto come il «minimo» dei beni disponibili ex art. 2740 c.c. per i creditori, e cioè come beni da questi «espropriabili», bensì come il «minimo» dei beni funzionalizzati alla futura redditività dell'impresa, costituendo non una «garanzia statica» (*standing concern*) ma una garanzia dinamica (*going concern*). In linea con tale premessa si è poi affermato che il disposto dell'art. 2426 c.c. va riferito anche alle spese di costituzione da indicarsi nell'atto costitutivo e che conseguentemente il bilancio di partenza della società deve includere le spese di costituzione nell'attivo ideale correlato ad una corrispondente posta passiva da ripartirsi in più anni. Alla stregua di tali argomentazioni si è così concluso che le spese di costituzione sono dunque «neutrali» rispetto al capitale perché, non rappresentandone una reale diminuzione ma solo «una con-

(1) Sulla seconda direttiva Cee vedi per tutti G. BARBERA, *Spese per la costituzione della società e generalità dei promotori*, in *La seconda direttiva Cee in materia societaria*, a cura di BUTTARO e PATRONI GRIFFI, Milano, 1984, 1 ss.; M. DI FABIO, *Problemi di carattere genetico derivanti dall'entrata in vigore del d.p.r. 10 febbraio 1986 n. 30*, in *Riv. not.*, 1986, 1039; V. SALAFIA, *L'attuazione della seconda direttiva Cee*, in *Società*, 1986, 355; G. SANTARCANGELO, *Modifiche alla normativa delle società di capitali in attuazione della seconda direttiva Cee*, *id.*, 1987, 69.

(2) Per tale indirizzo vedi F. FERRARA jr. e F. CORSI, *Gli imprenditori e le società*, 7ª ed., Milano, 1987, 375; G. F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, 2, Torino, 1988, 159; SALAFIA, *Spese di costituzione superiori al capitale*, in *Società*, 1988, 393; D. U. SANTOSUOSSO, *Le «spese di costituzione» di società di capitali. Considerazioni intorno all'art. 2328, n. 12, c.c.*, in *Giur. comm.*, 1988, I, 874; P. MATERA, *Brevi riflessioni sul capitale minimo delle società cooperative*, in *Riv. not.*, 1990, II, 818; F. DI SABATO, *Manuale delle società*, Torino, 1990, 246.

(3) Per tale opinione vedi S. LANDOLFI, *Indicazione in cooperativa delle spese di costituzione*, in *Società*, 1989, 857; P. MARCHETTI, in *Nuove leggi civ.*, 1988, 3.

(4) Cfr., infatti, App. Bari 22 ottobre 1987, *Foro it.*, Rep. 1988, voce *Cooperativa*, n. 26; 30 ottobre 1987, *ibid.*, voce *Società*, n. 346 e *Società*, 1988, 393, con nota di SALAFIA.

(5) Così testualmente Trib. Napoli 25 febbraio 1989, *Società*, 1989, 857 e *Dir. e giur.*, 1990, 155. Per l'affermazione che il giudice dell'omologazione non può limitarsi ad un controllo formale, ma deve invece «controllare la sussistenza o meno del capitale tenuto conto degli oneri sostenuti per la costituzione dell'ente», vedi Trib. Udine 15 febbraio 1990, *Foro it.*, 1990, I, 2687.

Infine per la legittimità del rifiuto dell'omologazione nell'ipotesi in cui sia omessa l'indicazione delle spese di costituzione della società di capitali, cfr. Trib. Lecce 24 ottobre 1987, *id.*, Rep. 1988, voce *Società*, n. 346.

(6) In tali esatti termini Trib. Cassino 17 febbraio 1989, *Riv. not.*, 1990, II, 817.

(7) Segue una tale opinione in dottrina SALAFIA, *Spese di costituzione superiore al capitale*, cit., 394; *Id.*, *Le spese di costituzione nella cooperativa*, in *Società*, 1989, 1247.

Per l'opinione che considera l'indicazione prescritta dall'art. 2328 c.c. necessaria per l'omologazione della società e che ritiene motivo di invalidità del contratto societario l'indicazione delle spese di costituzione eccessivamente difforme dalla realtà, v. SANTOSUOSSO, *op. cit.*, 886.

(8) Cfr. ancora sul punto SALAFIA, *op. loc. ult. cit.*

con un capitale minimo previsto dalla legge non assume rilevanza l'importo delle spese di costituzione, perché già tenuto presente nella determinazione del minimo legale.

II

L'indicazione dell'importo globale, almeno approssimativo, delle spese di costituzione poste a carico della società è stato introdotta tra gli elementi essenziali dell'atto costitutivo dagli art. 1 e 20 d.p.r. 10 febbraio 1986 n. 30, con il quale è stata attuata in Italia la seconda direttiva Cee in materia societaria. La *ratio* della normativa deve ricercarsi nell'intervento di far conoscere ai terzi l'esatta consistenza iniziale del capitale della società, che, talora in maniera totale, come nella specie, viene assorbito dalle spese di costituzione (onorari notarili, tasse, ecc.).

versione», non rivestono alcuna rilevanza ai fini dell'omologabilità dell'atto costitutivo (9).

Un'indagine che non intenda trascurare alcuni rilevanti profili della problematica in oggetto non può prescindere da alcune considerazioni aggiuntive a quelle già evidenziate in dottrina, e di cui si sono sintetizzati i passaggi più significativi.

È opinione diffusa che del capitale sociale possano far parte anche utilità o valori rilevanti ai fini della produzione dell'impresa ma che non costituiscano oggetto di immediata garanzia per i creditori (10), essendosi ormai ristretti i margini di consenso di cui godeva la teoria che attribuisce al capitale sociale una funzione di garanzia in senso proprio e diretto (ricollegata espressamente al disposto dell'art. 2740 c.c.), e che ritiene conseguentemente che di esso facciano parte solo beni suscettibili di esecuzione forzata (11).

Eguale opinione ampiamente condivisa che le spese di costituzione (comprehensive «non solo di tutto quanto risulta strettamente necessario o conseguente al compimento di meri atti giuridici in cui si articola il procedimento di costituzione», ma anche delle c.d. spese di «messa in marcia», relative cioè al sorgere dell'azienda) vanno ricomprese nelle spese di impianto di cui all'art. 2426 c.c. che, alla stregua di quanto disposto da detta disposizione, possono essere iscritti nella parte attiva del bilancio di esercizio (12).

Ma l'impossibilità, per quanto ora detto, di classificare come «perdite» le spese di costituzione per rientrare nell'attivo del bilancio, non può portare all'omologabilità dell'atto costitutivo della società pur nei casi in cui dette spese risultino esorbitanti rispetto al capitale.

Nell'attuale assetto normativo, il capitale sociale tende a coincidere, nella fase iniziale, con la parte attiva del patrimonio sociale. A tale riguardo è opportuno rammentare come autorevole dottrina, dopo avere definito il capitale sociale come «il valore in denaro dei conferimenti degli azionisti, quale risulta dalle valutazioni, compiute nell'atto costitutivo», precisi come tale capitale si distingua «dal patrimonio sociale iniziale, in quanto riflette la parte attiva dello stesso»; ed aggiunga poi come possa divergere da detta parte attiva solo in *minus*, nulla vietando

(9) In tali sensi LANDOLFI, *op. cit.*, 858; U. LA PORTA, *Il rapporto tra capitale sociale e spese di costituzione di società cooperativa al vaglio del giudice dell'omologazione*, in *Dir. e giur.*, 1990, 164, che sottolinea come le spese di costituzione non possano qualificarsi perdite perché esse al momento del sorgere della società mancano di «definitività» ed assoluta in quanto, potendo venire contabilizzate in bilancio solo alla fine dell'esercizio, il loro costo ben può essere bilanciato, all'attivo, dagli utili realizzati nel corso dell'esercizio, dando vita così ad una situazione finale di ricavo o, quanto meno, di pareggio.

(10) Per tale concezione vedi FERRARA jr. - CORSI, *op. cit.*, 244, il quale evidenzia anche come dal punto di vista sostanziale il capitale sociale indichi la misura del patrimonio sociale di cui non può disporsi a favore dei soci, perché destinato ad assicurare la vitalità dell'impresa ed indirettamente a garantire i creditori sociali. Per la stessa opinione vedi anche G. PORTALE, *Capitale sociale e conferimenti nella società per azioni*, in *Riv. società*, 1970, 33; ID., *I conferimenti in natura «atipici» nella s.p.a.*, Milano, 1974, 1 ss.; F. GALGANO, *La società per azioni*, in *Trattato dir. comm. e pubbl. dell'ec.*, Padova, 1988, VII, 12 ss.; DI SABATO, *op. cit.*, 98 ss.

(11) La concezione garantistica, meramente statica del capitale, è stata in Italia sostenuta soprattutto da E. SIMONETTO, *Concetto e composizione del capitale sociale*, in *Riv. dir. comm.*, 1956, I, 43, 112, 196; ID., *Responsabilità e garanzia nel diritto delle società*, Padova, 1959, 33 ss.; ID., *I bilanci. Appunti dalle lezioni*, Padova, 1967, 92 ss.

(12) Per l'inclusione delle spese di costituzione in quelle di impianto e di ampliamento di cui all'art. 2426 c.c., vedi, per tutti, G. FRÉ, *Società per azioni*, in *Commentario Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1956, 544; F. KUSTERMANN, *Delle società*, *Commentario*, Milano, 1988, 520, cui *adde*, per una disamina dell'ambito applicativo dell'art. 2426 c.c., G. E. COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio. Strutture e valutazioni*, Torino, 1987, 181-190; MARCHETTI, *op. cit.*, 3-4.

Se questa è la *ratio* della norma, è evidente che il controllo giudiziario in sede di omologazione non può esaurirsi nella mera verifica dell'indicazione predetta, ma deve spingersi fino a stabilire se il capitale iniziale sia stato interamente impiegato per sostenere le spese predette. Ove questa ipotesi si verifici, invece, l'eventuale provvedimento positivo di omologazione consentirebbe la nascita di un ente sociale già *ab initio* sfornito di capitale.

Ciò non è evidentemente consentito perché equivarrebbe a omologare un atto costitutivo in cui non è indicato alcun capitale, cioè un atto manchevole di uno degli elementi essenziali per la nascita della società. Né la situazione cambia per le società cooperative in cui l'inesistenza di un limite minimo di capitale non può certo indurre a ritenere che per esse debba prescindere dall'esistenza di un capitale, quasi che questo non rappre-

che i conferimenti in natura siano nell'atto costitutivo valutati ad un valore inferiore a quello reale (13).

E l'assunto che il capitale sociale vada inteso, all'atto della costituzione della società, in senso reale e concreto (e cioè nel senso economico di massa di beni effettivamente esistenti e con esclusione di poste di «attivo ideale»), appare difficilmente contestabile solo che si consideri che il legislatore, quando richiede che certe società siano fornite sin dall'inizio di un minimo di capitale, oltre a difendere gli interessi dei terzi creditori, non può avere trascurato le esigenze produttive e socio-economiche del paese, che ostano al sorgere di imprese destinate a vita effimera.

Ed è proprio nella direzione di garantire alla società un capitale reale iniziale che si muovono, oltre a quelle già citate, altre norme del d.p.r. 10 febbraio 1986 n. 30. Si intende in primo luogo riferirsi all'art. 5, 3° comma, che ha modificato l'originario disposto dell'art. 2342 c.c., vietando il conferimento di prestazioni d'opera o servizi. Detta disposizione, seppure non può essere vista come attuazione del principio dell'inconferibilità (nelle società di capitali) di beni non espropriabili, è innegabile però che svolga un ruolo di garanzia per i terzi creditori; ed infatti finisce per assicurare al capitale un contenuto reale, legittimando solo conferimenti consistenti in trasferimenti di beni dal socio alla società, che acquisisce così il diritto a disporre di detti beni (14).

Ed analoghe considerazioni sollecita l'art. 6 del citato d.p.r. 30/86 che, apportando modifiche all'art. 2343 c.c., ha introdotto un rigoroso sistema di valutazione dei conferimenti al fine proprio di evitare i cosiddetti «annacquiamenti di capitale», di impedire cioè che «al capitale indicato non corrisponda una pressoché equivalente ricchezza almeno iniziale» (15).

Le argomentazioni ora svolte inducono ad affermare che non è suscettibile di iscrizione nel registro delle imprese la cooperativa, il cui capitale sociale rimane completamente assorbito dalle spese di costituzione, in quanto anche le società cooperative — la cui regolamentazione è modellata, alla stregua dell'art. 2516 c.c., sulla normativa delle società per azioni — devono avere, all'atto del loro sorgere, un minimo di capitale, come è dato desumere dal disposto dell'art. 2518, 2° comma, n. 5.

Il seguire una diversa opinione significa negare ogni coerenza logica al legislatore, ammettere cioè che questi si sia da un lato preoccupato, come si è visto, di garantire con un'articolata disciplina l'esistenza, almeno iniziale, di un effettivo capitale sociale, immediatamente valutabile in termini economici, ed abbia poi, contestualmente e contraddittoriamente, apprestato una comoda scappatoia per eludere una simile finalità consentendo, all'atto del sorgere della società, l'azzeramento di fatto del capitale sociale attraverso l'indicazione di spese di costituzio-

(13) In questi sensi A. GRAZIANI, *Diritto delle società*, Napoli, 1960, 269. Per l'affermazione che il capitale sociale rappresenta una voce contabile, che solo inizialmente coincide con il patrimonio sociale, cfr., da ultimo, A. GRAZIANI - G. MINERVINI - U. BELVISO, *Manuale di diritto commerciale*, Napoli, 1990, 146-147.

(14) Per tale opinione, vedi M. S. SPOLIDORO, in *Nuove leggi civ.*, 1988, 13, spec. 26-29. Per l'assunto che l'espressa esclusione di opere e servizi come oggetto di conferimenti debba portare a considerare conferibile tutto il resto, purché suscettibile di valutazione economica (a norma dell'art. 1174 c.c.) e purché consistente in un dare, cfr. KUSTERMANN, *op. cit.*, 231.

Sulla nuova formulazione dell'art. 2342 c.c., vedi, da ultimo, G. OLIVIERI, *I conferimenti in natura nella società per azioni*, Padova, 1989, 6, spec. nota 13, cui si rinvia per ulteriori indicazioni bibliografiche.

(15) In questi esatti termini, vedi KUSTERMANN, *op. cit.*, 238. Per l'affermazione che le modifiche apportate all'art. 2343 dall'art. 6 d.p.r. 30/86 dispongano un congegno rigoroso onde evitare il pericolo di sopravvalutazioni a danno degli altri soci ed a danno dei terzi, creando l'apparenza di un capitale sociale inesistente, vedi FERRARA jr. - CORSI, *op. cit.*, 378.

sentasse un elemento costitutivo. Questa illazione è smentita sia dall'art. 2518, n. 4, c.c., sia dall'art. 2359 c.c. che prevede lo stato di scioglimento nell'ipotesi di perdita del capitale sociale. In conclusione è sufficiente che un capitale anche minimo vi sia (art. 2518, nn. 4, 5), mentre non è ammissibile che la società sorga senza alcun capitale, come accade quando addirittura quello apportato dai soci non sia nemmeno sufficiente a sostenere le spese di costituzione.

ne, capaci per il loro ammontare di assorbire interamente il detto capitale (16).

Per concludere, va infine sottolineato come, essendo la previsione delle spese di costituzione strettamente legata, come si è visto, al sorgere della società di capitali, il disposto dell'art. 2328, n. 12, c.c. non risulta suscettibile di estensione ad ipotesi diverse, ed in particolare non può applicarsi alla trasformazione di società di persona in società di capitali. In tale ipotesi, infatti, non ricorrono esigenze di tutela dei terzi, potendo costoro contare (anche per le obbligazioni assunte per la trasformazione prima dell'iscrizione della delibera) sulla responsabilità dei soci illimitatamente responsabili (art. 2499 c.c.) Per di più non può non attribuirsi il dovuto rilievo alla circostanza che l'atto costitutivo della società di persone non prescrive alcuna menzione delle spese sicché non si comprende per quali motivi in caso di trasformazione dovrebbe essere invece dovuta un'informazione maggiore di quella richiesta per l'iscrizione (17).

GUIDO VIDIRI

(16) Per l'opinione che ritiene ricorrere un caso di invalidità dell'atto costitutivo anche quando le spese di costituzione superino il terzo del capitale sociale e questo si riduca al di sotto del minimo legale, v. SALAFIA, *Spese di costituzione*, cit., 394; MARCHETTI, *op. cit.*, 4.

(17) In questi esatti termini, vedi ancora MARCHETTI, *op. cit.*, 5-6, che esclude l'applicabilità dell'art. 2328, n. 12, anche alle ipotesi di trasformazione non espressamente contemplate nell'art. 2498, mentre ritiene la norma estensibile alla costituzione all'estero di società aventi in Italia la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale dell'impresa ed alle società costituite in Italia con attività all'estero (art. 2505 e 2509), essendosi in entrambi i casi in presenza di una vicenda costitutiva assoggettata alla legge italiana. Negli stessi sensi, vedi anche DI FABIO, *op. cit.*, 1049. *Contra*, Trib. Cassino 18 gennaio 1991, *Foro it.*, 1991, I, 999, con nota di ulteriori richiami.